

Quali sanzioni per l'omessa sorveglianza sanitaria

Al fine di assicurare uniformità nel comportamento di tutto il personale ispettivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, con **Lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017**, ha chiarito quale sia il **provvedimento sanzionatorio da applicare in caso di violazioni dell'obbligo di sorveglianza sanitaria**.

Tale omissione, infatti, può essere ricondotta ad almeno **tre diverse fattispecie**, con evidente rischio di comportamenti diversificati nei vari uffici. L'Ispettorato, pertanto, precisa che l'omessa sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta alla violazione dell'obbligo sancito dall'art.18 comma 1 lett. c), g) e b) D. Lgv. n.81/2008:

- nei casi in cui si debba **valutare lo stato di salute del lavoratore**, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli;
- in tutti i casi in cui **la normativa vigente** prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria;
- nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria **non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità** ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione.

Si ricorda, infine, che gli ispettori devono comunicare la notizia di reato all'**Autorità Giudiziaria** ogniqualvolta l'omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in **settori diversi dall'edilizia**.

(Fonte: www.ilgiuslavorista.it)